



# COMUNE DI BOTTICINO

*Provincia di Brescia*

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**N° 50 del 28/12/2023**

**OGGETTO:** MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

L'anno **2023**, addì **ventotto** del mese di **Dicembre** alle ore **15:00**, in seconda convocazione, nella **Residenza Municipale di Botticino Mattina**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco Quecchia Gianbattista** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Segretario Comunale **Dott.ssa Marilena Però**.

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
QUECCHIA GIANBATTISTA	X		CALDERA DAVIDE	X	
CAMADINI GIANFRANCO	X		COLOSIO ANDREA	X	
CASALI DANIELE		X	CARLOTTI FRANCA		X
MAI IRINA	X		MAO LUISA		X
RAGNOLI CHIARA		X	MARCHESE DONATELLA		X
TRECCANI PAOLA	X		LONATI ANNA MARIA		X
PARMEGGIANI GIOVANNI	X		MACCAFERRI ELENA		X
TRIVILLIN MICHELE	X		RABAIOLI PAOLO		X
ROSSETTI FRANCESCO	X				

Presenti : 9 Assenti: 8

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

**OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF, CONFERMA DELLA SOGLIA DI ESENZIONE - MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IRPEF**

E' presente il revisore dei conti dott. Massimo Galli.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i., è stata istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- l'addizionale è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta; è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- i Comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito internet individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione è subordinata a tale forma di pubblicazione;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

RICORDATO che:

- l'art. 1, comma 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), modifica gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche passando da cinque a quattro scaglioni di reddito;
- l'art. 1, comma 7, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) stabilisce che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2022 con la quale sono stati modificati a decorrere dal 01/01/2022 le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, e confermata la soglia di esenzione al fine di conformarsi alle disposizioni normative sopra richiamate;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 13/04/2023 con la quale vengono confermate per l'anno 2023 le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e della relativa soglia di esenzione, nelle medesime misure approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2023, con la quale sono state approvate, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le modifiche alle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, nel seguente modo:

Scaglioni di Reddito	Aliquote addizionale comunale all' IRPEF
Scaglione fino a 15.000 euro	0,60%
Scaglione oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro	0,65%
Scaglione oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	0,75%
Scaglione oltre 50.000 euro	0,80%

DATO ATTO che nella soprarichiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2023 è stata confermata la soglia di esenzione in ragione del possesso di requisiti reddituali determinati nella misura di 15.000 euro

VISTO l'art. 1, comma 11, del D.L.13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni in Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale dispone che: "..... *Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo*".

VISTO il comma 3 del D.Lgs. 360/1998 ai sensi del quale: "*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*";

VISTO il comma 3-bis del D.Lgs. 360/1998 ai sensi del quale: "*Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*"

DATO ATTO pertanto, che i comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi;

CONSIDERATO che allo scopo di garantire la corretta gestione ed un adeguato mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, risulta necessario incrementare ulteriormente, rispetto a quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/07/2023, le aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, fissando un'aliquota unica a decorrere dall' 01/01/2024;

RITENUTO pertanto:

- di stabilire un'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello **0,80%** a decorrere dall' 01/01/2024;
- di confermare la soglia di esenzione in ragione del possesso di requisiti reddituali determinati nella misura di **15.000 euro**.

CONSIDERATO altresì che per dare attuazione a quanto sopra indicato è necessario procedere all'approvazione della modifica dell'art. 3, del Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all' Irpef, sostituendo l'intero articolo con il seguente:

### **ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE**

- 1. L' aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 è determinata nella misura dello 0,80%.**
- 2. La soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, viene fissata in 15.000 euro. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.**

PRECISATO che l'aliquota prevista al punto precedente decorre a far data dal **01/01/2024**;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

DATO ATTO che la Commissione Consiliare per le materie economico finanziarie si è riunita in data 06/12/2023 per esaminare la proposta di deliberazione in argomento;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione n. 18 del 04/11/2023 ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile dell'atto, resi dai competenti Responsabili UOC, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.9 (Quecchia Gianbattista, Mai Irina, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea), contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.9 consiglieri presenti e votanti;

### **D E L I B E R A**

1. di dare atto che le premesse e l'intera narrativa che precede sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, stabilendola nella misura unica dello **0,80%**;
3. di confermare la soglia di esenzione in ragione del possesso di requisiti reddituali determinati nella misura di **15.000 euro**;
4. di approvare, di conseguenza, le necessarie modifiche al Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, che integralmente allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituendo in particolare l'intero art. 3 con il seguente:

### **ART. 3 - DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA E DELLA SOGLIA DI ESENZIONE**

- 1. L' aliquota, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 è determinata nella misura dello 0,80%.**

2. **La soglia di esenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998, viene fissata in 15.000 euro. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.**
5. di approvare il regolamento modificato di cui all'allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di dare atto che è stato acquisito il parere del Revisore unico dei Conti n. n. 18 del 04/11/2023, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di pubblicare la presente deliberazione e il Regolamento per la disciplina dell'addizionale comunale all'Irpef, nel sito internet individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze/Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini di cui all'art 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011 e all'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019;
8. di dare atto che la decorrenza del presente provvedimento è fissata a far data dal primo gennaio 2024, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Dopodiché,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

UDITA la proposta del Sindaco intesa a dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, per l'urgenza che il provvedimento riveste;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi riportati nel file audio allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON voti favorevoli n.9 (Quecchia Gianbattista, Mai Irina, Treccani Paola, Parmeggiani Giovanni, Trivillin Michele, Rossetti Francesco, Caldera Davide, Camadini Gianfranco, Colosio Andrea), contrari e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge da n.9 consiglieri presenti e votanti;

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco  
Quecchia Gianbattista

Segretario Comunale  
Dott.ssa Marilena Però

---